



Normativa diocesana per l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado

APRILE 2017





BENVENUTO CASTELLANI
ARCIVESCOVO DI LUCCA

Prot. N° 160/17 CA

DECRETO

VISTI i cann. 804, 805, 807 del Codice di Diritto Canonico;

VISTO l'art. 9 dell'Accordo di Revisione del Concordato (Legge 25 Marzo 1985, n. 121);

VISTO il n. 5 del Protocollo Addizionale del succitato Accordo;

VISTO l'art. 4 dell'Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (D.P.R. 20 Agosto 2012, n. 175);

RILEVATA la decadenza dei decorsi limiti della precedente Disciplina, emanata in data 8 Aprile 2011, *ad triennium*;

CONSTATATA l'esigenza di rinnovare la medesima Disciplina;

ESAMINATA la proposta per la nuova normativa diocesana formulata dalla Commissione da Noi costituita in data 15 Marzo 2017 (Prot. N. 238_17);

con il presente Decreto

PROMULGHIAMO

la Disciplina per il conseguimento dell'idoneità e il conferimento ai docenti dell'incarico di Insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole Pubbliche

di ogni ordine e grado per l'Arcidiocesi di Lucca,


ne APPROVIAMO tutti gli articoli

e la RENDIAMO esecutiva a partire dall'Anno Scolastico 2017/2018.

Dato a Lucca il 27 Aprile 2017, *Memoria di S. Zita*.


Sac. ALESSIO BARSOCCHI
Cancelliere Arcivescovile




✠ BENVENUTO CASTELLANI
Arcivescovo

1. NATURA E CARATTERISTICHE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI ORDINE E GRADO

L'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è una forma di servizio nella scuola che concorre a promuovere la formazione integrale della persona nel rispetto delle tradizioni culturali del popolo italiano.

L'Accordo di revisione concordataria tra Italia e Santa Sede del 1984 (Legge 25 Marzo 1985, n. 121) e le conseguenti Intese applicative (DPR 16/12/1985, n. 751, modificato con DPR 20/8/2012, n. 75) ne indicano le linee essenziali nel quadro delle finalità della scuola.

L'Insegnamento della Religione Cattolica concorre, insieme con le altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità proprie di ciascun ordine e grado scolastico, grazie anche a una programmazione educativo-didattica attenta alle esigenze degli alunni in età evolutiva e delle famiglie.

L'Insegnamento della Religione Cattolica è pertanto:

- a) assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da famiglie e alunni (Legge 25 Marzo 1985, n. 121, art. 9.2; Intesa, punto 2.1; Nota pastorale CEI 19/5/1991, n. 12);
- b) impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (Legge 25 Marzo 1985, n. 121; Protocollo addizionale punto 5; Intesa, punto 4.1 d);
- c) svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo programmi ministeriali (Legge 25 Marzo 1985, n. 121, art. 9.2; Intesa, punti 1 e 2; Nota CEI 1991 cit., n. 13);
- d) impartito in conformità alla dottrina della Chiesa (Legge 25 Marzo 1985, n. 121; Protocollo addizionale, punto 5; Intesa, punti 1.1 e 4.1; Nota CEI 1991, n. 13);
- e) svolto nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Legge 25 Marzo 1985, n. 121, Protocollo addizionale, punto 5; Intesa, punto 1.1);
- f) distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota della Presidenza CEI 23/9/1984, n. 13; Nota CEI 1991, n. 12);
- g) offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (Nota Presidenza CEI 1984, n. 9; Nota pastorale CEI 1991, n. 7);
- h) impartito secondo specifiche Indicazioni didattiche nazionali (DPR 22/2/2010 e DPR 20/8/2012).



2. REQUISITI GENERALI PER L'IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L'Insegnamento della Religione Cattolica è impartito da docenti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario Diocesano e da esso non revocata e dei titoli di qualificazione professionale definiti nell'Intesa tra l'Italia e la Santa Sede (DPR 175/12).

I docenti sono nominati, su proposta dell'Ordinario Diocesano, dalle competenti autorità scolastiche, nel rispetto della normativa statale.

A) PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ

L'idoneità non è una semplice abilitazione all'insegnamento, bensì è il legame di fiducia che si stabilisce personalmente fra l'Ordinario diocesano (il Vescovo) e l'insegnante.

Per ottenere l'idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica occorre, necessariamente, ottemperare ad alcuni requisiti che non sono a discrezione dell'Ufficio Diocesano, né tanto meno della singola scuola, bensì sono regolati dalla normativa ecclesiale nei suoi diversi livelli.

Proprio per favorire una maggiore chiarezza, è utile ricordare la legislazione inerente alla possibilità di acquisizione dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica, riportando innanzi tutto la norma universale che vale per tutta la Chiesa Cattolica contenuta nel Codice di Diritto Canonico.

Canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico (in vigore dal 27 novembre 1983).

Can. 804 – § 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§ 2. **L'Ordinario del luogo si dia premura che** coloro, i quali sono deputati come **insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.**

Can. 805 – È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.



**Delibera n. 41 della C.E.I. sul riconoscimento e la revoca dell'idoneità
all'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche
(approvata dalla XXXII Assemblea Generale - Roma, 14-18 Maggio 1990)**

§ 1 **L'Ordinario** del luogo che riceva da parte di fedeli laici, religiosi, chierici domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche **è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto.**

In particolare **l'Ordinario** del luogo **deve accertarsi**, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, **che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto.**

§ 2 **L'Ordinario** del luogo **deve revocare con proprio decreto**, ai sensi dei cann. 804 § 2 e 805, **l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.**

§ 3 Ricorrendo le circostanze di cui al § 2, l'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.

**Deliberazione della C.E.I. circa il riconoscimento dell'idoneità all'Insegnamento
della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche
(approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 10 Maggio 1991)**

§ 1 L'Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto.

A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n. 41 § 1, le domande che riceve da parte di fedeli, normalmente si atterrà ai seguenti criteri:

1. Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare religione cattolica: la verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamenti in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza. La necessaria coerenza con i valori da proporre nell'insegnamento della religione cattolica impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

2. Per coloro che aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:

2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l'Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l'incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.



2.2. Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogica (p.es. seguendo il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui a prove.

2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l'Ordinario, oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

B) MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'IDONEITÀ

I docenti che intendono ottenere l'idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica devono sostenere un colloquio con la Commissione d'Indirizzo e dimostrare di possedere i requisiti stabiliti dal Codice di Diritto Canonico (cann. 804 e 805) pertanto devono presentare specifica domanda all'Ordinario Diocesano alla quale dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana:

- a) autocertificazione mod. 1;
- b) certificato del Parroco della parrocchia di residenza o di quello della parrocchia stabilmente frequentata mod. 2.

Per quanto attiene retta dottrina e abilità pedagogica :

- a) attestazione del percorso di studi seguito;
- b) esito delle prove scritte e orali richieste dal Servizio IRC Diocesano;
- c) iniziative di studio-approfondimento guidato, allo scopo di consolidare le competenze pedagogico-didattiche e/o le conoscenze disciplinari;
- d) certificazione di corsi di formazione e aggiornamento;
- e) autocertificazione di domicilio in Diocesi da almeno un anno salvo casi eccezionali a discrezione dell'Ordinario.

È compito dell'Ordinario Diocesano decidere se:

- a) dichiarare il candidato idoneo all'IRC ai sensi della Delibera CEI n. 41/1990 (l'idoneità può essere totale o limitata ad un ordine di scuola);
- b) dichiarare il candidato non idoneo all'IRC, escludendolo da tutti gli elenchi;
- c) accogliere richieste di idoneità da candidati provenienti da altre Diocesi.

L'idoneità a suo tempo conferita è soggetta a valutazione periodica da parte dell'Ordinario Diocesano tramite la specifica Commissione di indirizzo nominata dall'Arcivescovo. Da tale valutazione o dalla presa d'atto di intercorse situazioni di incompatibilità può derivare l'attivazione di procedimento canonico finalizzato alla revoca dell'idoneità, qualora, ai sensi della Delibera CEI n. 41/1990, si verifichi grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica o di comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.



C) ALCUNE PRECISAZIONI SULLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA.

La formazione permanente del docente di religione, insita nell' idoneità all' insegnamento, è la garanzia perché un insegnante possa compiere il proprio lavoro con professionalità. Essa deve spaziare nei vari ambiti che l'IRC interseca e rispondere alle effettive esigenze del mondo della scuola e della partecipazione delle competenze inerenti la disciplina.

Ciò vale sia per gli insegnanti "specialisti" sia per gli insegnanti di "posto comune".

A tutti i docenti titolari di sezione o di classe disposti a svolgere l'IRC nella scuola e riconosciuti idonei dall'Ordinario e a tutti gli insegnanti specifici di religione cattolica incaricati su proposta dell'Ordinario diocesano, viene richiesta la partecipazione a Corsi di aggiornamento e formazione predisposti:

- dall'Ufficio Diocesano IRC;
- dagli Uffici IRC Nazionale e Regionale;
- da altri Uffici Diocesani;
- da Enti ed Associazioni accreditate al MIUR per la formazione purchè inerenti l'Insegnamento della Religione Cattolica.

La frequenza annuale richiesta è di almeno 20 ore, pena la revoca dell' idoneità.



3. TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE

**Intesa per l'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche
del 28 Giugno 2012, resa esecutiva con DPR 20 Agosto 2012, n. 175
(G.U. n. 242 del 16 Ottobre 2012).**

Art 4 Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione.

4.1. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiale e in possesso di qualificazione professionale adeguata.

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1;

b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.

L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.2.3. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1 e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2, nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1, lettera a).



4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1 e 4.2.2 sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità:

a) nelle scuole di ogni ordine e grado:

a. 1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede;

a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un Diploma di Scienze Religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:

b.1) a coloro che siano in possesso di un Diploma di Scienze Religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;

b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;

b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'Istituto Magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.



4. REQUISITI PER I DOCENTI DI RUOLO PROVENIENTI DA ALTRE DIOCESI

I docenti con incarico a tempo indeterminato provenienti da altra Diocesi potranno ottenere il trasferimento secondo le norme MIUR concernenti la mobilità e dovranno:

- presentare la domanda corredata dal decreto di idoneità posseduto e dalla lettera di presentazione dell'Ufficio Scuola o del Servizio Diocesano IRC della Diocesi di provenienza;
- essere in possesso di idoneità rilasciata dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Lucca secondo la procedura di cui all'Art. 2 della presente normativa.

5. MODALITÀ PER OTTENERE DIVERSA ASSEGNAZIONE SUL TERRITORIO DIOCESANO

1. I docenti con incarico a tempo indeterminato che desiderassero una diversa assegnazione sul territorio Diocesano, dovranno presentare richiesta all'Ufficio IRC entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;

2. Qualora si renda necessario procedere a nuova assegnazione o al completamento di cattedra, l'Ufficio convocherà l'interessato per proporgli le possibili soluzioni sulla base delle disponibilità accertate alla data della convocazione;

3. I docenti saranno convocati secondo l'ordine di un elenco stilato su parametri analoghi a quelli stabiliti dall'Amministrazione dello Stato per i trasferimenti d'ufficio;

4. Le operazioni correlate alla sistemazione dei perdenti posto precederanno quelle inerenti i trasferimenti a richiesta;

5. I docenti per i quali la cattedra di servizio nell'anno precedente è stata modificata, devono presentarsi entro 24 ore, con il documento di proposta di nomina, alle Istituzioni Scolastiche loro assegnate;

6. L'eventuale disponibilità di cattedre o di ore di insegnamento sopraggiunta dopo le operazioni di cui ai commi precedenti non darà luogo, obbligatoriamente, alla variazione delle nomine.



7. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE

Gli aspiranti al conferimento dell'incarico di insegnamento della religione cattolica devono avere compiuto il 18° anno di età ed essere in possesso dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano di Lucca e dei titoli previsti dall'Intesa 2012.

Dovranno presentare:

1. Domanda all'Ufficio Diocesano per l'Insegnamento della Religione Cattolica corredata da due foto tessera e debitamente compilata (Mod. 3).
2. Lettera di presentazione da parte del parroco attestante anche i servizi prestati in parrocchia come animatore/trice, catechista, ecc. (Mod. 2).
3. *Curriculum vitae* secondo il modello europeo.
4. Copia autenticata del titolo o dei titoli di studio civili o ecclesiastici.
5. Eventuali certificati dei servizi scolastici prestati come insegnante presso scuole di Stato o paritarie.
6. Copia autenticata di diplomi di corsi di specializzazione e di formazione.
7. Attestato, delle rispettive Segreterie, dell'avvenuta iscrizione all'ISSR.
8. Attestato, rilasciato dalla Segreteria, degli esami sostenuti presso l'ISSR con l'indicazione dei rispettivi punteggi.

I punti 7 e 8 sono da considerarsi solo per coloro i quali non siano in possesso dei titoli richiesti nei punti precedenti.

Consegnare tutta la documentazione alla Segreteria dell'Ufficio Diocesano per l'IRC, presso la Curia Arcivescovile, Via Arcivescovato, 45, **dal 10 maggio 2017 al 31 maggio 2017**.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.

Con una sola domanda è consentito chiedere l'inserimento in più elenchi.

Tutti coloro che, pur non avendo i titoli sopra enunciati ma in procinto di conseguirli, inoltreranno domanda e saranno inseriti in un apposito elenco per l'assegnazione di supplenze temporanee dopo uno specifico colloquio con la Commissione di indirizzo.



8. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI GRADUATI

Gli elenchi graduati saranno redatti secondo quanto previsto dal mod. 4, uno per ogni ordine e grado di scuola

1. L'Ufficio IRC della Diocesi, sulla base delle domande e relativa documentazione allegata, al fine di determinare "*ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione*"(cf 2.2 della Deliberazione della XXXIV Assemblea della C.E.I.), formulerà gli elenchi.
2. Fatto salvo il diritto dell'Ordinario Diocesano di derogare alla presente normativa per sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose ciò è possibile purché, come da nota ministeriale 6/11/2012 n. 2989, nel *curriculum studiorum* siano presenti i corsi di indirizzo per l'Insegnamento della Religione Cattolica quali "pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell'IRC, teoria della scuola, legislazione scolastica e tirocinio dell'insegnamento" della medesima.
3. Nell'assegnazione degli incarichi o supplenze hanno precedenza i residenti in Diocesi da almeno un anno.

Gli elenchi saranno visionabili presso l'Ufficio IRC della Diocesi.

Sono motivo di non ammissione negli elenchi:

- a. valutazione negativa, espressa a giudizio insindacabile dell'Ordinario Diocesano, circa ciascuno dei tre motivi di cui al can. 804 § 2 CIC;
- b. presentazione di domanda fuori dei termini prescritti o incompleta dei dati;
- c. difetto dei requisiti dell'età;
- d. dichiarazioni false;
- e. alterazioni apportate alla documentazione.



9. SANZIONI

1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'utilizzo di atti falsi, sia presentati all'Ufficio IRC che alle istituzioni scolastiche competenti, comportano, al momento stesso in cui vengano rilevati e provati, l'esclusione da tutti gli elenchi diocesani e l'immediata richiesta di rimozione dall'eventuale incarico già assunto.
2. Nel caso dovessero essere accertate e riscontrate gravi inadempienze nell'assolvimento dell'insegnamento, punite o punibili con sanzioni disciplinari da parte del Capo d'Istituto, l'Ordinario Diocesano provvederà a rimuovere o esigerà che vengano rimossi dall'incarico o dall'inclusione negli elenchi quanti si trovino nelle condizioni sopra enunciate.
3. Colui che, assunto regolarmente il servizio presso la sede assegnata, interrompe senza motivo il contratto di insegnamento sottoscritto, viene depennato da tutti gli elenchi diocesani e non potrà far domanda di reinserimento per i successivi cinque anni.
4. Qualora il motivo che comporta l'esclusione sia accertato dopo la formazione degli elenchi, l'Ordinario Diocesano provvederà ad escludere l'aspirante dagli elenchi stessi e, se la nomina fosse già stata conferita, procederà alla richiesta di revoca della stessa presso l'Autorità Scolastica competente.
5. Le esclusioni dagli elenchi in tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora vengano disposte dopo la formazione degli elenchi, sono pronunciate dall'Ordinario Diocesano con decreto motivato da comunicare con lettera raccomandata all'interessato e, se previsto, all'Autorità scolastica competente.

Eventuali reclami o contestazioni saranno esaminati dalla Commissione di Valutazione presieduta dall'Ordinario Diocesano.



Autodichiarazione in merito alle condizioni per l'ottenimento
e il mantenimento dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica
nella Diocesi di Lucca

Io (cognome e nome)

nata/o a il

residente nel Comune di

via n.

Provincia Diocesi dal

dichiaro in piena libertà di coscienza e sotto la mia responsabilità di non essere in una delle condizioni pubbliche e notorie che, non coerenti con la fede professata e non inseriti nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale, rendono impossibile la concessione del Decreto di Idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica, secondo quanto indicato dal Codice di Diritto Canonico (cann. 804 e 805) e specificate dalla delibera n. 41 della Conferenza Episcopale Italiana su "Riconoscimento e revoca dell'idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche" (1990) e dalla Deliberazione della Conferenza Episcopale Italiana circa il "Riconoscimento dell'idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche" (1991).

Lucca, _____

Firma _____



ATTESTATO DEL PARROCO*(da consegnare, in busta chiusa e sigillata, all'interessato)*

**AL DIRETTORE
UFFICIO DIOCESANO PER L'IRC
Via Arcivescovato, 45
55100 Lucca**

Il sottoscritto _____
parroco di _____

**ATTESTA
sotto la propria responsabilità**

che il/la sig./sig.na _____
(coniugato/a _____)
nato/a il _____ residente a _____ (CAP _____)
in via _____ n. _____ tel. n. _____ / _____
residente nella parrocchia di _____

1. (sì) (no) * conduce una vita coerente con i principi cristiani
2. (sì) (no) * partecipa all'Assemblea domenicale
3. (sì) (no) * partecipa agli incontri di formazione cristiana che si organizzano in parrocchia o nel vicariato
4. (sì) (no) **ha prestato e/o presta servizio presso questa parrocchia come:
 - a. **catechista** negli anni () () () () ()
 - b. **animatore/trice ACR - AGESCI - Pastorale Giovanile - Oratorio ecc.**
 - 1* con bambini con fanciulli
 - 2* preadolescenti con adolescenti
 - 3* negli anni () () () () ()
 - c. **altri servizi ecclesiali** _____

Lucca, _____

Firma _____

* Sbarrare la voce che interessa.

** Il servizio di catechista o di animatore/trice si computerà partendo da quello che il/la candidato/a ha prestato dopo il 18° anno di età.

*** Sarà cura del Parroco segnalare con lettera situazioni particolari per le quali tale modulo non è esaustivo.



INDICAZIONI AI PARROCI PER FORMULARE GLI ATTESTATI DEGLI ASPIRANTI AD UN INCARICO DI IRC


Viste le esperienze maturate negli scorsi anni e le difficoltà incontrate da alcuni parroci circa la presentazione dei candidati per l'IRC nelle scuole, l'Ufficio diocesano per l'IRC presenta le modalità in base alle quali rilasciare l'attestato agli eventuali aspiranti all'IRC.

1. Il giudizio di idoneità all'IRC spetta all'Ordinario diocesano. Questo giudizio viene formulato tenendo conto della formazione teologico-culturale, della competenza pedagogico-didattica e della testimonianza di vita cristiana del candidato. L'attestazione del parroco copre solo quest'ultimo requisito dell'idoneità. Per quanto riguarda la formazione teologico-culturale e la competenza pedagogico-didattica, sarà cura dell'Ufficio per l'IRC fare i debiti accertamenti presso l'ISSR e le opportune verifiche mediante un'eventuale prova scritta e orale.
2. Per l'attestazione di servizio e di "buona condotta" che si chiede al parroco di ciascun candidato, si prega di avvalersi del modulo 2. Esso dovrà pervenire all'Ufficio per l'IRC debitamente compilato. Mancando tale attestato, l'Ufficio per l'IRC non potrà prendere in considerazione la domanda di incarico all'IRC del rispettivo aspirante.
3. Per la comprensione del modulo 2 si precisa che:
 - a) la partecipazione del candidato alle varie iniziative di catechesi o di formazione cristiana dei giovani e degli adulti, organizzate dalla parrocchia o dalla zona pastorale (n. 3), è indice dell'interesse del candidato stesso per la dimensione religiosa della vita: interesse indispensabile per un insegnante di religione cattolica;
 - b) la partecipazione attiva del candidato alla vita ecclesiale, in qualità di animatore o di catechista (n. 4), ha una grande importanza dal punto di vista della competenza professionale. Per questo si dà particolare attenzione, nell'assegnazione degli incarichi, ai servizi di catechesi e all'attività educativa svolta in parrocchia dal candidato.
4. I servizi dichiarati tramite il modulo 2 devono essere stati veramente prestati. L'anno di servizio deve equivalere (in mesi) ad un anno di scuola (da ottobre a giugno).

L'attività di catechista o di animatore potrà essere riconosciuta dal parroco, solo se il candidato ha ricoperto ruoli continuativi e di effettiva responsabilità.
5. L'attestato, dichiarato e sottoscritto dal parroco, costituisce un certificato di servizio. Ogni altra comunicazione o precisazione orale del parroco all'Ufficio per l'IRC non può rettificare l'attestato scritto. Ogni contestazione da parte del candidato o di chiunque altro, riguardo ai servizi attestati dal parroco, dovrà essere chiarita agli interessati dal parroco stesso.



**SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI I E II GRADO**
Scheda personale



Il/La sottoscritto/a _____

- con idoneità senza idoneità
 sacerdote religioso/a laico/a

Cognome _____	Nome _____
(coniugata/o) _____	figli a carico _____
nato/a a _____ il _____	residente a _____
in Via _____	tel. _____ cell. _____
Codice Fiscale _____	e-mail _____
Parrocchia di _____	

A. In possesso del titolo di studio civile _____
conseguito nell'anno _____ presso¹ _____

B. In possesso del titolo di studio ecclesiastico _____
conseguito nell'anno _____ presso² _____

Presenta domanda per insegnare Religione nella scuola: Secondaria di 2° grado Primaria
 Secondaria di 1° grado Dell'Infanzia

d i c h i a r a

1. Di aver frequentato, durante il corso di studi superiori, l'IRC.
2. Di impegnarsi a partecipare alle attività di aggiornamento e formazione in servizio, che saranno richieste da codesto Ufficio Diocesano.

ALLEGA i seguenti documenti:

- | | |
|---------|---------|
| 1 _____ | 5 _____ |
| 2 _____ | 6 _____ |
| 3 _____ | 7 _____ |
| 4 _____ | 8 _____ |

Distinti ossequi.

Lucca, _____

firma _____

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.GS. N. 196/2003

Si informa ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. n. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che i dati forniti potranno formare oggetto di trattamento nella misura necessaria per l'inserimento dei dati nella graduatoria interna e negli archivi elettronici dell'Ufficio IRC, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Si informa, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti si potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 del D.L.GS. n. 196/2003 presso la sede legale.

➤ Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS. n. 196/2003, consento al loro trattamento.

Lucca _____

Firma _____

1

Istituto di..., Facoltà di... ecc.

2 Facoltà Teologica, ISSR, Studi Teologici Istituzionali...



RACCOLTA DATI PER LA COSTRUZIONE DEL PUNTEGGIO INDIVIDUALE

Titoli	Punti	punteggio	Ris. Ufficio
TITOLO DI STUDIO			
(1) Diploma di Scuola Secondaria Superiore (1)	Punti 4		
(1) Università statale – Laurea in	Punti 12		
Corso teologico istituzionale			
(2) Facoltà teologiche	Punti 60		
(2) Dottorato	Punti 80		
(2) Licenza	Punti 75		
(2) Baccalaureato	Punti 65		
ISSR			
(2) Laurea Magistrale in Scienze Religiose	Punti 60		
(2) Laurea Triennale in Scienze Religiose	Punti 35		
(2) Magistero in Scienze Religiose	Punti 40		
(2) Diploma di Scienze Religiose	Punti 35		
(2) Esami sostenuti con esito positivo n. ...	Punti 1		
ALTRI TITOLI			
diploma di specializzazione (specifico IRC o ad indirizzo pedagogico-didattico) in	Punti 6		
SERVIZI			
I.R.C. n. anni c/o sc. dell'infanzia/primaria			
I.R.C. supplenze mesi c/o sc. dell'infanzia/primaria			
I.R.C. n. anni c/o sc. secondaria di 1° grado/secondaria di 2° grado			
I.R.C. supplenze mesi c/o sc. secondaria di 1° grado/secondaria di 2° grado			
*** punti 12 per anno/ 2 per mese: per servizi prestati in gradi di scuole corrispondenti a quella in cui si lavora			
*** punti 6 annui/ 1 mensile : per servizi prestati in gradi di scuola non corrispondente a quella in cui si lavora			
SERVIZIO DI ANIMAZIONE o DOCENZA	Punti 8 per anno		
AGGIORNAMENTO IRC o CORSI TEOLOGICI (dal 2012/13)			
SERVIZI ECCLESIALI			
- Servizio come catechista, animatore,... effettuato dopo i 18 anni fino ad un massimo di 12 anni Anni di servizio	Punti 1 per anno		
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO			
- Corsi di aggiornamento IRC (dal 2012/13)	Punti 5 ogni 20 ore		
- Altri corsi di aggiornamento e formazione in servizio in ambito didattico- educativo- pedagogico riconosciuti dall'Ufficio IRC (dal 2012/13)	Punti 2 ogni 20 ore		
Figli minorenni o familiari disabili conviventi	Punti 2		
TOTALE			

NB.

- 1* I punti non documentati non potranno essere conteggiati.
- 2* I servizi ecclesiali saranno valutati entro una fascia da 0,50 a punti 1 per anno. La differente valutazione sarà determinata dalla qualità del servizio stesso.
- 3* Saranno ammessi in graduatoria solamente coloro che saranno riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano. Tale giudizio di idoneità è inappellabile.
- 4* Nel conteggio degli anni di servizio è da escludersi l'anno in corso.

(1) e (2) si valuta un solo titolo di questa sezione

